

il Competente Servizio, giusta Determinazione del dirigente ufficio programmazione, politiche energetiche, VIA e VAS del 9 aprile 2014, n. 104, ha escluso, a condizioni, la variante dalla procedura di valutazione ambientale strategica.

ASPETTI PAESAGGISTICI

In ordine ai rapporti con la pianificazione paesaggistica si evidenzia che le zone oggetto di variante non ricadono in ambiti soggetti a specifica tutela, nonché sono localizzate all'interno di "aree tipizzate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone omogenee "A" e "B", per le quali, ai sensi dell'art. 1.03, comma 5, non trovano applicazione le disposizioni delle N.T.A. del PUTT/P.

Si rileva inoltre che le aree in oggetto non sono ricomprese all'interno di aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgs 42/2004) e non sono interessate da beni tutelati ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs n. 42/2004 e pertanto per la variante in parola non ricorrono condizioni di contrasto con il PPTR di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 1435/2013 e 2022/2013.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della L.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla L.r. n. 28/2001:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;

DI APPROVARE CON CONDIZIONI E PRESCRIZIONI, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con D.C.C. n. 21 del 03-06-2011 e D.C.C. n. 58 del 14/12/2012 per le motivazioni riportate in narrativa e qui in toto condivise;

DI RICHIEDERE, in esito alle prescrizioni e modifiche introdotte nella variante al PRG in questione, apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale di Monteiasi, ai sensi dell'art.16, comma 11, della L.R. n.56/80;

DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Monteiasi (TA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 luglio 2014, n. 1456

Approvazione convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento in materia di progettazione e promozione del paesaggio culturale tra la Regione Puglia e l'Università degli studi del Molise.

L'assessore alla qualità del territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici, confermata dal direttore dell'area "politiche per la mobilità e qualità urbana", riferisce:

Premesso che:

i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" emanato con Decreto 25 marzo 1998 n. 142;
- art. 11 della legge 14 settembre 2011 n.148 "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari".

In particolare, l'art. 18 al punto a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro ed agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9, ha dettato i principi ed i criteri generali per l'adozione delle disposizioni attuative da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

l'art. 1 del decreto ministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", ha dettato le seguenti disposizioni attuative:

"(...) 2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro.

3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nei limiti di seguito indicati:

- a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
- b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
- c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore ai dieci

per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente".

Con riferimento alle modalità di attivazione dei tirocini il citato decreto ministeriale stabilisce che:

- i tirocini di formazione ed orientamento possono essere promossi, tra l'altro, dalle università e da istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici;
- i soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi, anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento;

Con riferimento alle modalità esecutive, lo stesso decreto ministeriale prevede, tra l'altro, che:

- i tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati, secondo il modello allegato al medesimo Decreto;
- l'esperienza di tirocinio può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa;
- le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

La legge 14 settembre 2011 n.148 art. 11 ha introdotto la distinzione tra tirocini formativi e di orientamento di tipo curriculare e non curriculare, riferendo questi ultimi ai neo-laureati che hanno conseguito il titolo di studio da non oltre dodici mesi;

Con riferimento al periodo di svolgimento dei tirocini non curricolari, la predetta legge 148/2011 stabilisce:

"(...) non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio";

L'Università degli studi del Molise, con nota pervenuta via posta elettronica certificata, acquista al protocollo dell'area politiche per la mobilità e qualità urbana con prot. n. 487 del 08/07/2014, ha formalmente invitato la Regione Puglia, servizio assetto del territorio a stipulare apposita convenzione per l'espletamento di tirocini formativi e di orientamento.

Per tutto quanto sopra riportato, si propone:

- di stipulare apposita convenzione tra la Regione Puglia, area "politiche per la mobilità e qualità urbana" e l'università degli studi del Molise, secondo l'allegato schema di cui all'art. 4 comma 2 del d.M. n. 142/1998, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato A);
- di incaricare il direttore dell'area "Politiche per la mobilità e qualità urbana", arch. Roberto Gianni, alla relativa sottoscrizione in nome e nell'interesse della Regione Puglia;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della legge regionale n. 7/1997 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'assessore alla qualità del territorio, prof.ssa Angela Barbanente,

Viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare lo schema di convenzione per l'espletamento di tirocini di formazione e orientamento, allegato alla presente Deliberazione (allegato A) di cui è parte integrante e sostanziale;
- di incaricare il direttore dell'area "politiche per la mobilità e qualità urbana", arch. Roberto Gianni, alla sottoscrizione della convenzione in parola in nome e nell'interesse della Regione Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P. e sul sito internet della Regione Puglia www.regione.puglia.it, ai sensi dell'art. 42 comma 7 della L.R. n. 28/2001.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(art. 4, 5 comma, del Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 142 del 25.03. 1998)

TRA

L'Università degli Studi del Molise, con sede in Campobasso, alla via de Sanctis, snc, C.F. 92008370709, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Prof. Giovanni Maddalena, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù di delega del Rettore, Prof. Gianmaria Palmieri, con Decreto Rettorale n. 578 del 12 giugno 2014;

E

La Regione Puglia, Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana, con sede in Bari, alla via Gentile, 52, 70026, C.F. 80017210727, di seguito denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore della predetta Area, arch. Roberto Gianni, nato ad Acquarica del Capo il 19.07.1949;

PREMESSO

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in azienda a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859;
- che l'Area Politiche per la Mobilità e Qualità Urbana ha n. 82 dipendenti a tempo indeterminato e quindi può ospitare Tirocinanti in numero non superiore a 8 (10%).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**Art. 1**

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 6 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Università degli Studi del Molise, ai sensi dell'art. 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

Art.2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - > nominativo del tirocinante;
 - > nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - > obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - > strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - > estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- > svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- > rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- > mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003;

- > rispettare le norme previste nel Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di tirocinio e di stage ed, in particolare, quelle relative alla compilazione del libretto-diario ed alla consegna, al termine dell'attività di tirocinio, della Relazione finale sull'attività svolta.

Art.4

Nel caso in cui il tirocinante, durante il periodo di permanenza presso il Soggetto Ospitante, pervenga alla scoperta di invenzioni o ritrovati comunque brevettabili, i relativi diritti resteranno di esclusiva proprietà del Soggetto Ospitante, salvo comunque il diritto del Tirocinante di esserne riconosciuto come l'autore.

Art. 5

All'inizio del tirocinio il soggetto ospitante fornisce al tirocinante dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività. Inoltre, il soggetto ospitante, in relazione ai rischi specifici, provvede nei confronti del tirocinante, a tutti gli adempimenti richiesti dal Decreto legislativo n. 81/2008 (e successive modificazioni) nei confronti dei lavoratori.

Art. 6

1. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs . n. 196/2003.

Art. 8

La presente convenzione ha la durata di mesi 6 (sei) e si intende rinnovata tacitamente, di anno in anno, se una delle due parti non ne comunichi la disdetta almeno tre mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, a mezzo di raccomandata A.R.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n. 131; le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. E' altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine; le spese di bollatura sono a carico del soggetto ospitante.

Art. 10

La presente convenzione viene redatta in duplice esemplare ad unico effetto.

Luogo e data

(firma per il soggetto promotore e relativo timbro ufficiale)
prof. Giovanni MADDALENA

(firma per il soggetto ospitante e relativo timbro ufficiale)
Direttore Area per la Mobilità e Qualità Urbana
Arch. Roberto Gianni